

unitato formale:

1) di autorizzare la concessione, alle Cooperative indicate nel soprascritto elenco, di mutui ipotecari per gli importi per ciascuna indicati, mutui da garantirsi con la concessione "pro solvendo" del contributo statale, nonché con prima ipoteca sugli immobili da costruirsi con il provento del finanziamento, secondo i progetti da approvarsi dal Ministero dei L.P. P.P. e da concedersi previo parere favorevole della Commissione Consultiva Immobiliare dell' I. N. F. in merito ai progetti stessi;

2) di adottare per le suddette operazioni le condizioni stabilite dal Consiglio nella seduta del 14 giugno 1952 per i mutui all' edilizia popolare ed economica sovvenzionata dallo Stato e cioè:

- a) tasso di interesse: 8% (otto per cento) annuo;
- b) durata dell'ammortamento in relazione alla durata del contributo statale che assiste l'operazione e cioè anni 35 al massimo con il sistema delle annualità discontinue, nel senso che l'ammortamento avrà luogo - nei primi 20 anni - con una quota a carico della Cooperativa mutualitaria in aggiunta all'annualità di contributo statale e - per gli ultimi 15 anni - con